



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 59 DEL 16/09/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA DELL'OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 15.10.2020 NELLE ZONE CENTRALI E IN ULTERIORI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 13 Agosto 2020 è stata adottata l'ordinanza n. 47 ad oggetto: "Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del covid/2019 sul territorio comunale. obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale fino al 30.08.2020 nelle zone centrali e in ulteriori zone del territorio comunale.", successivamente prorogata fino al 15/09/2020 con ordinanza n. 51 del 30 Agosto 2020;

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto che ha previsto:
 - a) *è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;*
- *VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salve le specifiche modifiche ed integrazioni apportate dallo stesso DPCM[...];*

PRESO ATTO

- che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all’art. 1, comma 8 prevede che “È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020 prevede: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

CONSIDERATO che i report dell’Unità di Crisi regionale rappresentano il trend in continuo aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale, in particolare tra i soggetti rientrati da

periodi di vacanza all'estero o in altre regioni d'Italia, nonché un forte aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici;

CONSIDERATO che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa, stante il rischio effettivamente presente su parti de territorio nazionale;

CONSIDERATO che il numero dei casi di positività rilevati sul territorio dell'Isola di Capri è decisamente aumentato;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Capri;

CONSTATATO l'afflusso turistico ancora consistente, che provoca inevitabili assembramenti con impossibilità di mantenere il distanziamento, in particolare nelle zone limitrofe all'area portuale e nelle zone del territorio caratterizzate da stradine di ridotte dimensioni;

RILEVATO che la situazione di affollamento del centro e nelle ulteriori zone del territorio comunale già precedentemente individuate, in ragione dell'afflusso turistico, non è limitato solo nelle ore individuate nell'ordinanza del Ministero della salute, ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

CONSIDERATO, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che, nonostante un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, che potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

CONSIDERATO, altresì, che la maggior parte del territorio comunale di Capri ha percorrenza esclusivamente pedonale, essendo interdetto al traffico carrozzabile, ed il centro storico è costituito da stradine di ridotte dimensioni di larghezza che non garantiscono – specialmente in considerazione della sia pur moderata ripresa dell'attività turistica – il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine;

CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, prorogando la

disposizione di utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte situazioni di pericolo di contagio, dato che il contagio avviene attraverso piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire (goccioline di Flugge) e restano sospese nell'aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto, e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l'inalazione di queste goccioline sospese nell'aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso:

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti (l'infezione si palesa dopo circa 10 giorni, durante i quali l'individuo apparentemente sano può diffondere l'infezione), di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;
- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;
- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a

realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

ORDINA

1. Di prorogare la precedente ordinanza n. 51 del 30 Agosto **fino alla data del 15 Ottobre 2020**, per cui:

è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti sul territorio del Comune di Capri e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico riportate nel seguente elenco

- Piazzetta Strina
 - Via Roma (**tratto da Largo Due Golfi** fino a Piazza Umberto I),
 - Piazza Martiri di Ungheria
 - Piazza Diaz
 - Piazza Umberto I
 - Via Oratorio
 - Piazzetta Ignazio Cerio
 - Via Madre Serafina
 - Via Longano
 - Piazzetta Cesare Battisti
 - Via Listrieri
 - Via Gradoni Sopramonte
 - Via Madonna delle Grazie
 - Via Li Curti
 - Via Parroco Roberto Canale
 - Via le Botteghe
 - Via Fuorlovado
 - Vico San Tommaso
 - Via Sella Orta
 - Via Vittorio Emanuele
 - Via Camerelle
 - Via Ignazio Cerio
 - Via Certosa
 - Viale Giacomo Matteotti
 - Via Federico Serena
2. L'obbligo di cui al punto 1 è previsto altresì nelle seguenti ulteriori zone del territorio comunale:
 - Via Cristoforo Colombo fino all'ingresso del Porto Turistico
 - Molo Pennello
 - Piazzetta Angelo Ferraro
 - Molo Banchinella
 - Piazza Vittoria
 - Area delle Biglietterie
 - Via Provinciale Marina Grande (tratto da piazza Vittoria fino al Terminal autobus, presso Stabilimento Ondine)
 - Marina Piccola - Piazzetta Antonio De Curtis

3. E' altresì fatto obbligo di indossare la mascherina alle fermate degli autobus, durante l'attesa del mezzo di trasporto, nonché nelle zone di attesa del servizio taxi
4. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

Al Comando della Polizia Municipale

Al C.O.C. anche per l'informazione alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alle compagnie marittime di navigazione

Alla Regione Campania

Alla Unità di crisi regionale

Alla Prefettura UTG di Napoli

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri, li 16/09/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente